



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

Regolamento concernente la procedura applicabile dinnanzi alla Commissione deontologica dell'Ordine dei medici del Canton Ticino

Conformemente all'art. 28 cpv. 4 dello Statuto dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino e all'art. 43 cpv. 3 del Codice deontologico della FMH la Commissione deontologica dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino adotta le seguenti disposizioni procedurali.

A. Norme generali

Art. 1 Campo di applicazione e diritto applicabile

¹Il presente Regolamento si applica alla procedura davanti alla Commissione deontologica dell'Ordine dei medici del Canton Ticino (la Commissione) a seguito di segnalazioni per violazione del Codice deontologico FMH (CoD FMH) e di vertenze tariffali sottoposte in via conciliativa.

²Esso si fonda sulle regole generali di procedura contenute nel CoD FMH, sulle disposizioni imperative generali di procedura del Regolamento della Commissione deontologica della FMH (Regolamento FMH) e sullo Statuto OMCT.

³A titolo sussidiario si applicano le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Art. 2 Applicabilità del Codice deontologico FMH

¹Il CoD FMH è vincolante per tutti i membri della FMH e vale inoltre come codice comportamentale per l'insieme del corpo medico svizzero. Il CoD FMH regola le relazioni tra il medico, i suoi pazienti e i suoi colleghi, nonché il comportamento in pubblico e verso gli altri partner della salute pubblica.

²La legislazione federale e cantonale, in particolare la Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) e la Legge sanitaria cantonale (LSan), prevale sul CoD FMH.

B. Organizzazione della Commissione

Art. 3 Composizione e nomina

¹La Commissione è l'organo particolare istituito dall'OMCT ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 CoD FMH.

²Conformemente allo Statuto OMCT la Commissione è composta da 5 membri e da 5 supplenti nominati dall'Assemblea dell'OMCT per la durata di 4 anni, sempre rieleggibili.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

³I due sessi devono essere di principio rappresentati. In una procedura avente per oggetto la lesione del rispetto della dignità umana, o l'abuso di uno stato di dipendenza derivante dall'attività medica, secondo l'art. 45 cpv. 2 lett. b CoD FMH, fra i membri della Commissione devono imperativamente essere presenti entrambi i sessi.

⁴La Commissione nomina annualmente fra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

⁵Essa può avvalersi della consulenza specialistica di altri medici.

⁶La Commissione si avvale di un segretario giuridico scelto di regola fra i collaboratori giuridici dell'OMCT. Il segretario giuridico assume i compiti amministrativi, collabora all'istruzione delle procedure, redige il verbale delle deliberazioni commissionali alle quali partecipa con voce consultiva ed elabora i progetti di decisione.

Art. 4 Indennizzo della Commissione

L'indennizzo dei membri della Commissione è fissato dal CD OMCT come previsto dallo Statuto OMCT.

Art. 5 Recapito e segretariato

La Commissione ha il proprio recapito presso la sede dell'OMCT e può far capo ai servizi di segreteria e di consulenza OMCT.

Art. 6 Compiti e competenza

¹La Commissione vigila sul rispetto delle norme deontologiche da parte dei membri OMCT ed è competente per giudicare i casi di violazione e i litigi fra membri se riguardanti il campo di applicazione del CoD FMH.

²Essa assume inoltre il compito di fornire consulenza in materia tariffale e di esaminare in via conciliativa le vertenze di carattere tariffale che le sono sottoposte e che riguardano fatturazioni di membri OMCT (art. 27 cpv. 3 Statuto OMCT).

³La Commissione non è competente per giudicare pretesi errori dell'arte medica nella presa a carico del paziente e le relative richieste di risarcimento.

⁴La competenza della Commissione non è pregiudicata dal cambiamento di organizzazione di base o dalla perdita della qualità di membro OMCT. Durante una procedura, la Commissione resta competente fino all'esecuzione della sanzione, anche nel caso in cui il medico dimissioni dall'OMCT.

⁵Se, durante la procedura, il medico oggetto della stessa si dimette dall'OMCT e diventa membro di un'altra associazione di base, la decisione finale è comunicata alla nuova associazione.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

⁶Se, durante la procedura, il medico oggetto della stessa si dimette dall'OMCT senza affiliarsi a un'altra società, la decisione finale può essere comunicata alle competenti autorità sanitarie cantonali, o al medico cantonale, o all'organo di vigilanza dell'ospedale.

Art. 7 Autonomia

¹Nei limiti fissati dal CoD FMH la Commissione e i suoi ausiliari beneficiano di completa autonomia nei confronti di tutti gli organi dell'OMCT.

²La Commissione può emanare raccomandazioni e direttive complementari nel rispetto del CoD FMH, che sottoporrà per ratifica al CD OMCT.

Art. 8 Segreto d'ufficio

¹I membri della Commissione e il segretario giuridico, così come altri eventuali ausiliari, sono tenuti al segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione. La Commissione ha il diritto di pubblicare le decisioni nella misura in cui la pubblicazione è ordinata come sanzione, o è comunicata ai sensi dell'art. 6 cpvv. 5 e 6 del presente Regolamento.

²Di regola il CD OMCT, tramite il suo Presidente, è informato sull'attività e sulle decisioni più importanti della Commissione. Il Presidente OMCT, così come i membri del CD, sottostanno allo stesso obbligo di segreto.

Art. 9 Ricusazione

¹I membri della Commissione, così come pure il segretario giuridico, sono tenuti a ricusarsi nei casi previsti dall'art. 47 CPC.

²Le parti hanno la possibilità di inoltrare una domanda di ricusazione debitamente motivata entro 10 giorni dalla comunicazione della composizione della Commissione. Sulle domande di ricusazione si pronuncia la Commissione, senza il concorso del/i membro/i ricusato/i e completata dal/i supplente/i.

³In caso di astensione o di ricusazione fondata, la Commissione designa, per la continuazione della procedura, il/i sostituto/i fra i supplenti.

C. Principi procedurali

Art. 10 Lingua della procedura

La lingua della procedura è l'italiano e resta identica davanti alla seconda istanza.

Art. 11 Salvaguardia del segreto medico e svincolo

¹Il segreto medico deve essere salvaguardato.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

²Con la segnalazione si presume che il segnalante liberi dal segreto professionale il medico segnalato verso le istanze competenti per tutta la durata della procedura. La Commissione rende attenti il segnalante e il segnalato su questo aspetto.

Art. 12 Termini e ferie

¹La procedura deve essere semplice e celere.

²Le norme sulle ferie giudiziarie non sono applicabili.

Art. 13 Inosservanze e conseguenze

¹Se i partecipanti alla procedura non rispettano i termini impartiti, o senza espressa giustificazione non si presentano personalmente alla convocazione, la procedura segue il suo corso come annunciato.

¹²La Commissione può tenere conto delle inosservanze nella ripartizione delle spese.

Art. 14 Diritti delle parti

¹Ai partecipanti cui il CoD FMH riconosce il ruolo di parte è garantito il diritto di essere sentito e di principio il libero accesso agli atti.

²Per i partecipanti cui il CoD FMH non riconosce la qualità di parte la Commissione stabilisce caso per caso l'ampiezza dei loro diritti e in particolare del diritto di essere sentito e dell'accesso agli atti.

³Se una segnalazione è presentata da una persona a cui non è riconosciuta la qualità di parte, quest'ultima deve essere informata almeno sull'esito della procedura.

Art. 15 Pubblicità della procedura

Le udienze non sono pubbliche.

Art. 16 Congiunzione di procedure simili

¹Se diverse Commissioni deontologiche sono competenti per la violazione di una regola del CoD FMH, possono, di comune accordo, riunire le procedure in un'unica sede.

²La Commissione può congiungere in un unico procedimento diverse segnalazioni contro lo stesso medico.

Art. 17 Prescrizione

¹Conformemente al CoD FMH le infrazioni al codice deontologico si prescrivono in 10 anni dai fatti. Se il paziente segnalante era minore al momento dei fatti, il termine di prescrizione



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

inizia con la maggiore età. Se si tratta di un atto per il quale il Codice penale prevede una prescrizione più lunga la stessa si applica.

²Con l'introduzione di una segnalazione, la prescrizione si interrompe fino alla crescita in giudicato della decisione finale.

Art. 18 Sospensione della procedura

Se per una stessa fattispecie è aperta una procedura ufficiale d'ordine amministrativo o giudiziario, la procedura interna può essere sospesa o annullata. Se la fattispecie però, concerne la lesione della dignità umana o l'abuso dello stato di dipendenza della/del paziente, la Commissione procede, il più rapidamente possibile dalla presa di conoscenza dell'altra procedura, a una prima audizione delle persone coinvolte nella procedura deontologica.

D. Partecipanti alla procedura e qualità di parte

Art. 19 Segnalazione

¹Le infrazioni contro il CoD FMH possono essere segnalate sia da membri sia da terzi, purché dimostrino un sufficiente interesse atto a giustificare l'intervento della Commissione deontologica.

² Possono essere oggetto di segnalazione tutte le persone che sono o erano membri dell'OMCT al momento della violazione delle norme deontologiche.

³La segnalazione deve essere presentata in forma scritta, firmata di proprio pugno dal segnalante ed essere sufficientemente motivata. La segnalazione deve in particolare indicare il nome del medico segnalato, l'oggetto della segnalazione, i mezzi di prova e contenere delle conclusioni.

⁴In situazioni sensibili o laddove la fattispecie è pubblicamente nota la CDeo può mantenere l'anonimato del denunciante.

Art. 20 Qualità di parte

¹Conformemente al CoD FMH hanno qualità di parte le persone seguenti che hanno un interesse personale legittimo all'esito della procedura e che lo dichiarano per iscritto alla commissione deontologica:

- a) I membri della FMH;
- b) La paziente o il paziente nelle procedure in materia di lesione della dignità umana o di abuso dello stato di dipendenza che deriva dall'attività medica (art. 4 cpv. 2 CoD FMH).



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

²I pazienti che segnalano lesioni del rispetto della dignità umana o abusi di uno stato di dipendenza derivante dall'attività medica ex art. 45 cpv. 2 lett. b CoD FMH hanno qualità di parte anche per gli altri aspetti di pertinenza deontologica sollevati nella medesima procedura. Tutte le censure sono trattate in un'unica procedura.

Art. 21 Rappresentanza legale

¹I partecipanti possono farsi rappresentare da un avvocato iscritto all'albo, o da una persona di fiducia; una procura in questo senso deve essere versata agli atti. Fintanto che la procura è valida ogni comunicazione della commissione è indirizzata al rappresentante.

²Se convocati dalla Commissione i partecipanti devono comparire personalmente.

³Essi devono assumersi in ogni caso le proprie spese di rappresentanza legale.

E. Spese giudiziarie e anticipo delle spese giudiziarie

Art. 22 Spese giudiziarie

¹Di principio la procedura è gratuita.

²In casi particolarmente dispendiosi le spese procedurali, ossia le spese dei membri della Commissione, del segretario giuridico e altre spese procedurali, possono essere poste a carico della parte soccombente. In caso di ammissione parziale della segnalazione, di accordo o di archiviazione, la commissione ripartisce le spese proporzionalmente.

³Le spese devono essere fissate e motivate nella decisione, nella misura in cui una decisione motivata è stata richiesta.

⁴Esse ammontano al massimo a CHF 5'000.-.

⁵Se la segnalazione è manifestamente dilatoria o temeraria, le spese procedurali possono essere poste a carico del segnalante.

⁶Non sono assegnate ripetibili, fatta riserva dell'art. 45 cpv. 3 CoD FMH.

Art. 23 Anticipo delle spese

¹La Commissione può richiedere un anticipo delle spese. L'importo corrisponde per il segnalante alle spese presunte per la segnalazione e per il segnalato alle spese presunte derivanti dall'onere delle prove.

²La Commissione può disporre che non entrerà in materia in caso di mancato pagamento nel termine prestabilito.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

F. Svolgimento della procedura

Art. 24 Apertura del procedimento

¹Di principio il procedimento viene aperto solo su segnalazione.

²Eccezionalmente la Commissione può intervenire d'ufficio.

Art. 25 Esame della competenza e della legittimazione

Prima di entrare nel merito di una segnalazione la Commissione esamina d'ufficio la propria competenza e la legittimazione dei partecipanti.

Art. 26 Direzione del procedimento e istruttoria

¹La procedura è diretta dal Presidente, o dal Vice-presidente. Il Presidente può delegare l'istruzione al segretario giuridico con la delega del diritto di firma.

²Se la competenza è data, il Presidente apre il procedimento, lo comunica alle parti, le informa sulla composizione della Commissione, le rende attenti sulla presunzione dello svincolo dal segreto professionale e trasmette la segnalazione con i relativi allegati al segnalato, assegnandogli un termine di al massimo 30 giorni per la risposta. Il termine per la risposta, di regola, si può prolungare un'unica volta e solo su richiesta motivata.

³Il Presidente può ordinare ulteriori scambi di scritture, o decidere di convocare personalmente i partecipanti per delle audizioni separate o per un confronto. Rispettivamente essi hanno il diritto di essere sentiti.

⁴Ogni membri della Commissione può proporre domande supplementari.

Art. 27 Accertamento dei fatti

¹La Commissione accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a) Documenti;
- b) Informazioni delle parti;
- c) Informazioni o testimonianze di terzi;
- d) Sopralluoghi;
- e) Perizie di specialisti in materia.

²Le parti hanno l'obbligo di cooperare all'assunzione delle prove. La Commissione apprezza liberamente il loro rifiuto ingiustificato di collaborare nella procedura probatoria.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

Art. 28 Assunzione delle prove

¹Il Presidente regola l'assunzione di prove senza essere vincolato dalle proposte delle parti. Può procedere di propria iniziativa all'assunzione di ulteriori prove e completare la documentazione dei fatti nell'interesse del procedimento.

²In caso di interrogatorio delle parti queste devono comparire personalmente.

Art. 29 Tentativo di conciliazione

Il Presidente può in ogni momento della procedura convocare le parti a un'udienza di conciliazione, o favorire la ricerca di un accordo.

Art. 30 Procedura semplificata

¹Per le seguenti segnalazioni la decisione può essere presa direttamente dal Presidente, o su sua delega dal segretario giuridico, a nome di tutta la Commissione:

- a) Esulano manifestamente dalla competenza della Commissione, segnatamente quelle concernenti esclusivamente pretesi errori dell'arte nella presa a carico del paziente;
- b) Contengono richieste meramente patrimoniali (escluse le contestazioni di fatture);
- c) Risultano querulamane o abusive;
- d) Richiedono il riesame o la completazione di decisioni già notificate;
- e) Si riferiscono a fattispecie per le quali è già aperta una procedura d'ordine amministrativo o giudiziario (art. 18) e che pertanto vengono sospese in attesa dell'esito delle citate procedure ufficiali.

²Nella successiva riunione plenaria i casi evasi secondo la procedura semplificata vengono verbalizzati riassuntivamente (segnalante, data della segnalazione, data dell'evasione tramite il Presidente). La relativa documentazione è messa a disposizione dei membri della Commissione durante la seduta.

Art. 31 Decisione

¹Una volta terminata la fase istruttoria la Commissione prende la sua decisione di archiviazione o di adozione di una sanzione.

²Essa può, prima di decidere, invitare le parti a presentare oralmente o per iscritto delle memorie conclusive.

³La deliberazione ha luogo in assenza delle parti. La Commissione decide a maggioranza dei membri. In caso di assenza di membri i supplenti completano la Commissione.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

⁴La Commissione può comunicare il solo dispositivo della sua decisione alle parti. In tal caso queste hanno un termine di 10 giorni a partire dalla notificazione del dispositivo per

richiedere la motivazione scritta. Se questo termine scade inutilizzato, si reputa che le parti abbiano rinunciato al ricorso. Il dispositivo della decisione deve indicare espressamente questa conseguenza.

Art. 32 Sanzioni

¹Le sanzioni sono previste in maniera esaustiva dall'art. 47 CoD FMH e sono:

- a) L'ammonimento;
- b) La multa fino a CHF 50'000.--;
- c) La sospensione della qualità di membro per un periodo determinato;
- d) L'esclusione dall'associazione medica cantonale e dalla FMH;
- e) La pubblicazione nella rivista ufficiale dell'associazione medica cantonale, dell'ASMAC, dell'AMDOS, o in quella della FMH;
- f) La comunicazione alla direzione della salute pubblica e agli organi d'assicurazione malattia interessati;
- g) La supervisione.

²Le singole sanzioni possono essere cumulate.

³È vietato pronunciare altre sanzioni all'infuori di quelle sopraelencate.

Art. 33 Archiviazione

La Commissione archivia la procedura senza pronunciare una sanzione in particolare nei seguenti casi:

- a) Se nessun sospetto suscettibile di legittimare la segnalazione è emerso;
- b) Se nessuna violazione del CoD FMH è stata accertata;
- c) Se le condizioni della procedura non sono adempiute o sono decadute;
- d) Se le parti si sono accordate e non esistono ulteriori pretese disciplinari da parte della commissione;
- e) Malgrado l'emergenza di una violazione, una sanzione non risulta opportuna sotto il profilo della proporzionalità.

Art. 34 Contenuto della decisione

¹La decisione contiene:

- a) L'indicazione dell'organo che ha preso la decisione e la sua composizione;



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

- b) La designazione delle parti;
- c) Il dispositivo;
- d) L'eventuale assegnazione di spese;
- e) La notifica;
- f) Le vie di ricorso se si tratta di una decisione suscettibile di essere impugnabile.

²Inoltre, a discrezione della Commissione oppure se richiesto da una parte:

- a) La ricapitolazione dei fatti determinanti;
- b) L'esposto dei motivi (considerandi).

Art. 35 Procedura in caso di vertenze di carattere tariffale

¹In caso di vertenze di carattere tariffale la Commissione, dopo la fase istruttoria, formula una proposta di conciliazione e la trasmette al segnalante e al segnalato, dando loro un termine di 30 giorni per dichiarare se l'accettano.

²Se uno o l'altro non accettano la proposta, la conciliazione fallisce e la procedura è chiusa. Resta riservata la competenza dell'autorità civile.

Art. 36 Banca dati

¹La Commissione trasmette un riassunto delle sue decisioni finali di particolare interesse, in forma anonimizzata, alla banca dati della FMH.

²Il riassunto contiene l'oggetto del litigio, l'istanza competente, gli articoli determinanti, nonché il dispositivo e una breve motivazione.

³La banca dati può essere consultata solo dalle commissioni deontologiche delle società cantonali e dalla Commissione deontologica della FMH.

G. Ricorso

Art. 37 Decisioni impugnabili

¹Le decisioni finali della Commissione e le decisioni incidentali che possono causare un pregiudizio irreparabile possono fare oggetto di ricorso presso la Commissione deontologica della FMH.

²Sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare, le decisioni concernenti:



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

- a) La competenza;
- b) L'astensione o la ricusazione;
- c) Il diniego dell'esame degli atti.

³Il ricorso alla Commissione deontologica della FMH è pure ricevibile in caso di diniego di giustizia e di ritardo ingiustificato.

⁴Qualora la decisione preveda come sanzione l'ammonizione o una multa non superiore ai CHF 1'000.- o sia presa in rapporto a un servizio di urgenza, il ricorso può essere inoltrato esclusivamente in caso di arbitrio o chiara lesione di diritti (art. 48 CoD FMH).

Art. 38 Diritto di ricorrere

¹Hanno diritto di ricorrere tutte le persone che:

- a) Hanno partecipato alla procedura davanti all'istanza precedente in qualità di parte; e
- b) Sono toccate dalla decisione impugnata; e
- c) Hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione.

²Le decisioni della Commissione deontologica FMH sono definitive.

Art. 39 Termine di ricorso

¹Il ricorso contro una decisione finale deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

²Il ricorso contro una decisione incidentale deve essere presentato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 40 Contenuto del ricorso

¹L'atto di ricorso deve essere indirizzato per iscritto alla Commissione deontologica FMH e deve contenere:

- a) La formulazione delle domande;
- b) L'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova.

²La decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, o ulteriori documenti devono essere allegati all'atto di ricorso.

H. Esecuzione

Art. 41 Esecuzione delle decisioni

¹La Commissione fa eseguire le sue decisioni.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

²Le multe e le spese che non sono pagate nei termini possono essere richieste per via giudiziaria.

I. Disposizioni transitorie e finali

Art. 42 Disposizioni transitorie e finali

¹Il presente Regolamento si applica alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore.

²Il presente Regolamento è stato approvato dal CD OMCT il 21 febbraio 2018 e entra in vigore il 1. Maggio 2018.

ORDINE DEI MEDICI DEL CANTONE TICINO
Il Presidente
Dr. Med. Franco Denti

Mezzovico, 21 febbraio 2018